

**Statuto della
FONDAZIONE DINO ZOLI**

ART.1

COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI

Allegato "B"
al n.34089
di raccolta

È costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE DINO ZOLI con sede in Forlì.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "FONDAZIONE DINO ZOLI ETS".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 2

SCOPO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, anche in ambito nazionale ed internazionale, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promuovere e divulgare l'attività e le opere intellettuali ed artistiche contemporanee in ogni loro forma ed espressione. La Fondazione persegue le dichiarate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale (art.5, lett. i D.Lgs.117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art.5 lett. u del D.Lgs.117/2017).

Nell'esercizio delle attività di interesse generale descritte la Fondazione potrà, fra l'altro:

- a) promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- b) promuovere studi relativi alla storia ed alla critica della scultura e dell'arte contemporanea in Italia;
- c) organizzare dibattiti culturali, convegni; pubblicare riviste o libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica,
- d) attribuire contributi finanziari ed iniziative culturali di alto livello inerenti il campo dell'arte contemporanea;
- e) coltivare l'informazione e l'intrattenimento di rapporti

con Musei ed Enti, anche internazionali, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, anche tramite l'eventuale cessione in prestito di opere.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio a favore di persone svantaggiate;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti

delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee-guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione si articola nel fondo di dotazione, nel patrimonio vincolato e nel patrimonio libero.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio costituito da riserve vincolate per scelte operate dal Consiglio di Amministrazione o da terzi donatori.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione del patrimonio, nonché da riserve libere di altro genere; del patrimonio libero fa parte quanto qualificato come fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori.

Il patrimonio della Fondazione è composto altresì:

- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio, e come tali imputate a patrimonio vincolato;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio vincolato;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici espressamente destinati a patrimonio vincolato;
- dal fondo di gestione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Gli avanzi di gestione, una volta coperte le eventuali perdite pregresse sino alla ricostituzione del patrimonio minimo previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, sono imputati a incremento del patrimonio libero, salva diversa destinazione disposta dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora a causa di perdite il patrimonio della Fondazione risulti inferiore al patrimonio minimo di cui all'art. 22,

comma 4, del Codice del Terzo Settore il Consiglio di Amministrazione, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione. Terzi, persone fisiche o enti di qualsiasi natura (di seguito "il disponente"), possono devolvere, previa delibera di accettazione, alla Fondazione somme di denaro o beni vincolati alla realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente.

ART. 5

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione è costituito, fra l'altro:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio vincolato;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio vincolato;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Partecipanti o da terzi che non siano diversamente ed espressamente destinati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 15 giugno successivo il bilancio di esercizio.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e, nei casi previsti dalla legge, dal bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio è redatto a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni applicative.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sociale è redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio sociale la Fondazione dà conto del rispetto del parametro di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore nonché di quanto previsto nell'art. 39 del Codice del Terzo

Settore.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet della Fondazione e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Partecipanti Onorari.

ART. 8

FONDATORI

Sono Fondatori i signori Zoli Dino, nato a Forlì il 2 aprile 1943; Zoli Monica nata a Faenza (RA) il 20 settembre 1968 e Zoli Marco nato a Faenza (RA) il 19 marzo 1970.

ART. 9

PARTECIPANTI E PARTECIPANTI ONORARI

Possono divenire "Partecipanti", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano ad eseguire apporti in denaro o di servizi pluriennali con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, può nominare "Partecipanti Onorari" le persone fisiche che hanno contribuito, con la loro attività, anche professionale, allo sviluppo e alla vita della Fondazione nonché coloro che si siano distinti per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione.

ART. 10

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, che dovranno essere espressamente specificati nella deliberazione di esclusione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti, anche Onorari, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

La partecipazione alla Fondazione cessa per morte o per estinzione della persona giuridica o dell'ente partecipante.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei partecipanti;
- l'Organo di Controllo.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre), 5(cinque) o 7 (sette) membri) membri, compreso il Presidente della Fondazione.

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dai Fondatori, a maggioranza calcolata per capi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- la maggioranza dai Fondatori, e poi, in caso di decesso o di recesso dei Fondatori o di uno di essi, dai discendenti in linea retta del Fondatore cessato, se vi sono, o in mancanza da discendenti di Zoli Dino, cosicché i discendenti di Zoli Dino conservino la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la minoranza dall'Assemblea dei Partecipanti.

Finchè non vi sono Partecipanti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori.

Ogni Fondatore ha diritto di essere membro del Consiglio di Amministrazione; i Fondatori, ed i loro discendenti in linea retta, nominano gli ulteriori membri di loro competenza a maggioranza calcolata per capi.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati in carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che non sia Fondatore e che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo amministrativo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un membro del

Consiglio di Amministrazione, il suo successore è nominato da chi aveva provveduto alla nomina del componente cessato. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui divengono membri.

ART.13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a decidere e porre in essere ogni atto necessario od opportuno per perseguire lo scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, a tal fine, all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e stabilisce gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- definisce, ove lo ritenga opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nomina i Partecipanti e i Partecipanti Onorari; la deliberazione è inappellabile;
- nomina, fra i Fondatori, o fra i membri nominati dai Fondatori o dai loro discendenti, il Presidente della Fondazione e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente;
- nomina i componenti dell'organo di controllo e, nei casi previsti dalla legge, il revisore legale dei conti;
- istituisce il comitato scientifico e ne nomina i componenti, disciplinandone il funzionamento mediante un regolamento;
- può istituire comitati consultivi e comitati d'onore, stabilendone la durata, nominandone i componenti e disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera l'estinzione della Fondazione, nomina il liquidatore salva diversa disposizione di legge; delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- definisce gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

La rappresentanza della Fondazione può essere attribuita anche ai consiglieri delegati e al Direttore, nei limiti dell'attività loro delegata.

ART.14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione individuale di tutti i membri, ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con avviso ricevuto tre giorni prima di quello fissato per la riunione, non computandosi quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, purchè vi sia il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori o dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai Fondatori e dai loro discendenti.

In ogni caso sono valide le riunioni qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, qualora nessuno dei presenti si opponga alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche) è potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La riunione totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, se diverso da notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 15

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE - VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i tra i Fondatori o fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai Fondatori e dai loro discendenti

nella prima riunione del Consiglio medesimo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti gestionali di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, a condizione che non siano di competenza di singoli amministratori delegati o del Direttore, se nominato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

ART. 16

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Amministrazione, per definire gli aspetti culturali delle manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico scadono con la cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, sono rieleggibili.

L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto. Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi con modalità, anche esclusivamente, telematiche.

Il Presidente può designare un Coordinatore del Comitato Scientifico, destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti, anche Onorari, alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

Ogni Partecipante ha diritto ad un voto.

Ciascun Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Partecipante mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) Partecipanti.

Spetta all'Assemblea di Partecipazione:

- nominare la minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Le adunanze dell'Assemblea di Partecipazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche) e potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea di Partecipazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, se diverso da notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione. In caso di assenza del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente o dal consigliere di amministrazione più anziano di età fra quelli presenti.

L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto verbale.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, che può

essere in forma collegiale o monocratica. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con sistemi di telecomunicazione.

Al superamento per due esercizi dei limiti di cui all'art. 31 del CTS il Consiglio di Amministrazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo se costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del Codice

del Terzo Settore.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione.

ART. 19

VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 del Codice del Terzo Settore.

I volontari mettono a disposizione, per loro libera scelta, il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, entro limiti massimi consentiti dall'Art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari della Fondazione saranno iscritti in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 21

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e per quanto ivi non previsto le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: Dino Zoli

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Forlì, 7 agosto 2026